



per copia conforme

A. Caban

**ACCORDO**

**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**ED IL GOVERNO DI GIAMAICA**

**SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

## A R T I C O L O 1

### **Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima. Un cambiamento della forma nella quale i beni sono investiti non influisce sul loro carattere di investimenti ed il termine "investimenti" include tutti gli investimenti effettuati prima o dopo la data d'entrata in vigore di tale Accordo. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:
  - a) diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
  - b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonché titoli pubblici in genere;
  - c) crediti finanziari, o qualsiasi altro diritto per impegni e prestazioni aventi valore economico, relativi ad investimenti nonché i redditi da investimento reinvestiti;
  - d) diritti d'autore, royalties, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;

- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni amministrative o ad altri regolamenti per l'esercizio di attività economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
2. Per "investitore", si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o stia effettuando investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
  3. Per "persona fisica", si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.
  4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta a norma di legge, come Istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

Il potere e qualsiasi atto legale di persone giuridiche sono regolati dalle leggi o regolamenti della parte nel cui territorio gli investimenti sono stati effettuati.

5. Per "redditi", si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza, servizi tecnici, capitali reinvestiti, rendite da capitale ed ogni altro incremento di reddito da investimento.
6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati Contraenti hanno sovranità od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità e di giurisdizione.

## ARTICOLO 2

### **Promozione e Protezione degli investimenti**

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.
2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, e dalle società e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

### ARTICOLO 3

#### **Trattamento nazionale e Clausola della nazione più favorita**

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o investitori di Stati terzi.
2. Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente, non sarà meno favorevole di quello accordato alle similari attività di investitori propri o di ogni altro Paese terzo.
3. Ambedue le Parti devono regolare, in conformità con le loro leggi e regolamenti, i problemi relativi all'ingresso, residenza, lavoro e spostamenti nei loro rispettivi territori, cui devono far fronte i cittadini dell'altra parte ed i membri delle loro famiglie impegnati in attività connesse agli investimenti nello spirito di tale Accordo.
4. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà in futuro a Paesi terzi per effetto di:
  - a) una sua partecipazione ad Unioni doganali od Economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o sub-regionali;
  - b) Accordi economici multilaterali internazionali o;
  - c) Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

## A R T I C O L O 4

### Risarcimento per Danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di rivoluzioni, di stati di emergenza nazionale, di rivolte, insurrezioni, sommosse o di altri similari avvenimenti, essi avranno un trattamento, per ciò che riguarda restituzione, indennizzo, compensazione o altra liquidazione, non meno favorevole di quello che l'altra Parte Contraente riconosce ai propri cittadini o imprese, o a cittadini e imprese di Paesi Terzi.
  
2. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal paragrafo 1 di questo articolo, sarà accordata la restituzione o un adeguato risarcimento ai cittadini e alle società di una Parte Contraente che in una qualsiasi delle situazioni a cui si fa riferimento in quel paragrafo subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte Contraente risultanti da:
  - a) requisizione di loro proprietà da parte delle forze o autorità del Paese in cui è stato effettuato l'investimento; o
  
  - b) distruzione della loro proprietà da parte delle forze o autorità del Paese ospite che non sia stata causata da azioni di combattimento o che non derivi da causa di forza maggiore.
  
- 3) I pagamenti del risarcimento devono essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

## ARTICOLO 5

### **Nazionalizzazione o esproprio**

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per regolamento.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte (a cui d'ora in avanti si farà riferimento con il termine di esproprio o nazionalizzazione) se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformità alle disposizioni e procedure di legge.

3. Il risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche. Nel determinare il valore di mercato dovrà essere considerato qualsiasi fattore che possa avere influito sul valore prima che dette misure siano state rese pubbliche dalle autorità. L'effettivo valore di mercato sarà determinato in base a parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale. Qualora sussistano difficoltà di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una equa valutazione del valore dell'investimento, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti come quegli elementi che costituiscono i caratteri distintivi dell'investimento. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso LIBOR a sei mesi ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verrà prontamente pagato e autorizzato al rimpatrio.



## A R T I C O L O 6

### **Rimpatrio dei Capitali, dei Profitti e dei Redditi**

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, che essi possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:
  - a) capitale netto e quote aggiuntive di capitali utilizzati rispettivamente per dare inizio ad un investimento e per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
  - b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;
  - c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento per chiusura od altri motivi; a condizione che gli introiti costituiscano delle somme considerevoli ed in periodi di eccezionali difficoltà nella bilancia dei pagamenti, il trasferimento di un minimo del 33 1/3% all'anno è garantito in un periodo di 3 anni al tasso commerciale di interesse corrispondente. Tale misura non è pregiudiziale per qualsiasi altro accordo intrapreso tra l'investitore e la Parte Contraente interessata per il trasferimento di tali introiti.
  - d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; purchè sia stato ottenuto, se necessario, il consenso relativo al piano di rimborso da parte delle Autorità competenti.

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

3. Una Parte Contraente sarà autorizzata a distaccarsi dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo qualora al capitale introdotto nel suo territorio non sia stato accordato, se richiesto, uno status approvato secondo i regolamenti di controllo sugli scambi in vigore nel territorio di tale Parte Contraente all'epoca della sua introduzione, eccetto se tale capitale sia stato introdotto precedentemente all'esistenza di tali regolamenti.

## ARTICOLO 7

### **Surroga**

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

## ARTICOLO 8

### **Modalità dei trasferimenti**

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento.

## ARTICOLO 9

### **Regolamento di controversie tra Investitori e Parti Contraenti**

1. Ogni controversia insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra in relazione agli investimenti effettuati da quest'ultimo nel territorio dell'altra Parte Contraente dovrà per quanto possibile essere amichevolmente risolta.
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro tre mesi dalla data in cui una delle due Parti abbia avanzato richiesta di conciliazione amichevole, entrambe le Parti potranno ricercare soluzioni locali per la composizione di tali controversie;
- 3) Se una controversia, relativa ad una questione legale ai termini dell'art. 25 della Convenzione ICSID, riguardante l'esproprio o nazionalizzazione, secondo l'art. 5 del presente Accordo, non sia stata risolta entro un periodo di 18 mesi dalla sua presentazione ad un ente competente allo scopo di ricercare soluzioni locali, la Parte Contraente, ai sensi degli articoli 28 e 36 della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati" (la Convenzione), darà il suo consenso per sottoporre tali controversie alla conciliazione o arbitrato secondo quanto previsto da tali articoli.

- 4) Nulla di quanto sancito in questo Articolo deve essere interpretato come impedimento per la Parte Contraente e per l'investitore dell'altra Parte Contraente a convenire di sottoporre in qualsiasi momento, di comune accordo, la controversia di cui ai paragrafi precedenti alla conciliazione o all'arbitrato rispettivamente secondo gli articoli 28 e 36 della Convenzione.
- 5) Qualora la controversia riguardi una questione che non sia l'esproprio o nazionalizzazione secondo l'articolo 5, la Parte Contraente interessata consentirà alla sua immediata presentazione, se così preferisce l'investitore, a:
- a) l'arbitrato o conciliazione secondo gli artt. 28 e 36 della Convenzione ICSID; o
  - b) un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento Arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) a seguito della Risoluzione UNGA 31/98 del 15 dicembre 1986. Vi saranno tre arbitri e, se non sono cittadini della Parte Contraente, dovranno essere cittadini degli Stati che hanno relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti; o
  - c) alla conciliazione in conformità con le Procedure stabilite nelle norme UNCITRAL a seguito della relativa Risoluzione UNGA.

6) In relazione all'arbitrato, la Parte Contraente che è parte della controversia non solleverà alcuna obiezione a qualsiasi livello di procedure o di applicazione di una decisione sul fatto che l'investitore, che è l'altra Parte Contraente della controversia, abbia ricevuto, a seguito di un contratto d'assicurazione, una indennità relativa ad alcune o a tutte le sue perdite.

7) Una persona giuridica inserita o costituita secondo la legge in vigore nel territorio di una Parte Contraente nella quale, prima che insorgesse una tale controversia, la maggioranza delle quote era di proprietà di cittadini dell'altra Parte Contraente, deve essere trattata - secondo quanto previsto dall'Articolo 25 (2b) della Convenzione - come un cittadino dell'altra Parte Contraente.

8.1 Nessuna Parte Contraente deve perseguire attraverso i canali diplomatici una controversia che si riferisca al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad investimenti (il Centro) a meno che:

a) il Segretario Generale del Centro, o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale costituito da esso, decida che la controversia non ricade nella giurisdizione del Centro; o

b) l'altra Parte Contraente non tenga fede e non rispetti la decisione presa dal tribunale arbitrale.

Ciò non preclude scambi diplomatici informali al solo scopo di facilitare una risoluzione delle controversie.

8.2 Inoltre, entrambe le Parti Contraenti devono anche astenersi dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad ogni procedura di conciliazione od arbitraggio stabilita secondo i regolamenti UNCITRAL fino a quando tali procedure siano state concluse e la Parte Contraente interessata non sia riuscita a soddisfare la normativa della commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale.

#### ARTICOLO 10

##### **Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti**

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine dei due membri non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile effettuare le nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile effettuare le nomine, ne verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale può comunque, per sua decisione, stabilire che una più alta proporzione dei costi debba essere a carico di una delle due Parti Contraenti e tale decisione sarà vincolante per entrambe le Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

## ARTICOLO 11

### **Relazioni fra Governi**

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.



## ARTICOLO 12

### **Applicazione di altre disposizioni**

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.
2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato tale trattamento più favorevole.

## ARTICOLO 13

### **Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 14

**Durata e Scadenza**

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'articolo 13 e si prorogherà tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ogni scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a *Kingston* il *29 marzo 1973* in lingua italiana ed in lingua inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

*Antonio Provenzano*  
L'AMBASCIATORE  
(Antonio Provenzano)

*[Signature]*  
Per il Governo di  
Giamaica